

**REGOLAMENTO**  
**PER LA**  
**DISTRIBUZIONE**  
**DELL'ACQUA POTABILE**  
**AI PRIVATI**

APPROVATO CON DELIBERA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 102 DEL 22.12.94

MODIFICATO CON DELIBERA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 7 DEL 24.04.14

MODIFICATO CON DELIBERA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 19 DEL 30.03.17

## S O M M A R I O

- ART. 1 GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE
- ART. 2 DESTINAZIONI ED USI DELL'ACQUA

### MODALITA' PER LE CONCESSIONI - CANONI

- ART. 3 TITOLI DELLE CONCESSIONI
- ART. 4 DOMANDA DI CONCESSIONE
- ART. 5 ESAME DELLE DOMANDE - RILASCIO DELLE CONCESSIONI
- ART. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 7 TRASFERIMENTO E REVOCA DELLE CONCESSIONI
- ~~- ART. 8 MISURAZIONE DELL'ACQUA - LETTURA DEI CONTATORI~~
- ART. 8 LETTURA DEL MISURATORE DI CONSUMI*
- ART. 8/BIS FATTURAZIONE DEI CONSUMI*
- ART. 8/TER APPLICAZIONI DEL PRO-DIE PER LE VARIAZIONI TARIFFARIE*
- ART. 9 CATEGORIA DELLE CONCESSIONI
- ART. 10 QUANTITATIVI DI ACQUA E TARIFFE
- ~~- ART. 11 RISCOSSIONE DEI CANONI~~
- ART. 11 PAGAMENTI*
- ART. 12 ALLACCIAMENTI
- ART. 13 CONTATORI E LORO INSTALLAZIONE
- ART. 14 TASSA FISSA D'ATTACCO, SPESE DI ALLACCIAMENTO DI CONTATORE

### ESERCIZIO DELLE UTENZE

- ART. 15 MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI E DEI CONTATORI
- ART. 16 VERIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI E DEI CONTATORI - RECLAMI
- ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACQUA O DI DIVERSA DESTINAZIONE
- ART. 18 REGISTRAZIONE E CANONE IN CASO DI GUASTI DEL CONTATORE E FUGHE NELLE CONDOTTE
- ART. 19 OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI
- ART. 20 SOSPENSIONI E RIDUZIONI DELLE EROGAZIONI
- ART. 21 MANOMISSIONE DEGLI ALLACCI E DEI CONTATORI
- ART. 22 ALLACCIAMENTI E CONTATORI AL TERMINE DELLE UTENZE
- ART. 23 RIPRESA E RICONSEGNA DELL'ACQUA
- ART. 24 VARIAZIONI DEI CANONI
- ART. 25 CONCESSIONE IDRICA CIRCHI EQUESTRI E PERSONE CHE ESERCITANO  
MESTIERI GIROVAGHI
- ART. 26 CONCESSIONE IDRICA IMPIANTI ANTINCENDIO

### NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 27 VARIAZIONI AL REGOLAMENTO
- ART. 28 NORMA TRANSITORIA

ART. 1  
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Il Comune cura, direttamente o a mezzo di appalto, la gestione e l'esercizio dell'acquedotto comunale e provvede alla conservazione e manutenzione di esso.

ART. 2  
DESTINAZIONI ED USI DELL'ACQUA

L'acqua e' principalmente destinata ad assicurare i servizi generali e di pubblico interesse della città per l'alimentazione, l'igiene ed il servizio antincendio.

Assicurati i servizi generali, il comune concede nei limiti della quantità disponibile l'acqua per uso potabile ed igienico a privati e pubbliche amministrazioni.

Subordinatamente al raggiungimento dei fini suddetti, il comune potrà concedere l'acqua anche per usi diversi; in questo caso, tuttavia, le concessioni saranno consentite solamente in via precaria e potranno essere revocate in qualsiasi momento, ove si rendesse necessario disporre dell'acqua per uso potabile e/o igienico, e ciò ad insindacabile giudizio dell'amministrazione concedente.

## MODALITA' PER LE CONCESSIONI - CANONI

### ART. 3 TITOLI DELLE CONCESSIONI

Le concessioni dell'acqua vengono effettuate ai proprietari degli stabili sotto la stretta osservanza delle condizioni previste dal presente regolamento e di quelle speciali che per ragioni tecniche o di interesse generale, fossero di volta in volta stabilite.

Anche gli affittuari di stabili, appartamenti ed esercizi pubblici possono godere delle medesime concessioni qualora ottengano dai proprietari dello stabile l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori necessari.

Nel caso di stabili comprendenti piu' appartamenti o locali destinati a pubblici esercizi, sia che essi appartengano ad un solo proprietario o siano costituiti in condominio, la concessione d'acqua non puo' essere cumulativa ma va richiesta per ogni singolo appartamento o locale, ciascuno dei quali costituisce distinta utenza ed e' oggetto di separato contratto fatti salvi i casi di utenze cumulative gia' in essere per i quali e' stata riscontrata per motivi strutturali del fabbricato l'impossibilita' di dotare di utenze singole gli appartamenti o locali interessati alla fornitura d'acqua.

Nel caso in specie, la lettura verra' effettuata sul contatore di ingresso denominato principale ed identificato con il numero di matricola seguito dal suffisso -00, mentre le derivazioni, denominate subutenze e dotate anche esse di contatore saranno contraddistinte con il numero di matricola del contatore principale ed un suffisso da -01.

I superconsumi saranno riscontrati sul contatore -00 ed addebitati al suo titolare che dovra' ripartirli con gli altri utenti interessati che avranno avuto cura di sollevare da ogni responsabilita' in merito l'amministrazione comunale, con apposita dichiarazione.

Ugualmente verra' proceduto per l'addebito dei quantitativi d'acqua immessi, per il disinquinamento, nelle fogne e nei depuratori.

Tutte le derivazioni dell'acquedotto comunale devono essere munite di contatore.

In difetto saranno considerate abusive ed i titolari, oltre alla immediata sospensione dell'erogazione, saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 2,07 ~~lit. 4.000~~ a € 516,46 ~~lit. 1.000.000~~ conciliabili con € 258,23 ~~lit. 500.000~~ (art. 106 l.p.c.).

ART. 4  
DOMANDA DI CONCESSIONE

Chiunque intenda ottenere una concessione di acqua deve indirizzare al sindaco o, in caso di concessione in gestione a terzi, alla ditta appaltatrice, domanda su apposito modulo in bollo fornito dal comune o dalla concessionaria, nella quale deve essere indicato.

- cognome, nome, luogo, data di nascita, codice fiscale e residenza anagrafica del contribuente;
- l'uso a cui l'acqua deve servire;
- se il richiedente sia proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario dell'immobile che deve essere dotato di acqua: negli ultimi tre casi dovrà essere prodotto il consenso del proprietario;
- l'ubicazione esatta dell'immobile stesso;
- dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi ad esso;
- per le nuove costruzioni deve essere allegata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'indicazione della licenza di costruzione, la data del rilascio e l'intestazione.

ART. 5  
ESAME DELLE DOMANDE - RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Il sindaco, udito, ove del caso, il parere dell'ufficio tecnico comunale, decide sulle domande di concessione e ne dà comunicazione ai richiedenti precisando anche le eventuali condizioni particolari cui la concessione è subordinata.

In caso di accoglimento della domanda di fornitura d'acqua contemporaneamente alla predetta comunicazione, il sindaco invita l'interessato ad effettuare i versamenti di cui al successivo art. 14 ed a presentarsi alla segreteria del comune per la stipula del contratto, solamente con il perfezionamento del quale la concessione diviene operante.

In caso di appalto della gestione, il concessionario è autorizzato a ricevere le predette domande ed a stipulare relativi contratti per le categorie di cui all'art. 9 del presente regolamento. negli altri casi la domanda di concessione d'acqua deve essere sottoposta, tramite il concessionario all'amministrazione comunale che avrà cura di informare circa l'esito della stessa, sia il richiedente che la ditta appaltatrice del servizio.

Tutte le spese e tasse relative al contratto sono a carico del richiedente che le anticiperà in un'unica soluzione con versamenti di cui sopra.

ART. 6  
DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni decorrono dal primo giorno del mese successivo alla stipulazione del contratto; durano per tutto l'anno in corso e per quello successivo in modo da scadere sempre al 31 dicembre.

Qualora l'utente non ne dia disdetta almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata, si rinnovano automaticamente di anno in anno.



ART. 7  
TRASFERIMENTO E REVOCA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni d'acqua sono personali, per gli stabili specificatamente indicati e per l'uso le quali sono state rilasciate.

E' pertanto vietato cederle ad altri, trasferirle ad altri stabili e/o ad altri appartamenti dello stesso stabile, fare uso dell'acqua per fini diversi da quelli per cui e' stata concessa.

Nel caso di richiesta di cessazione la risoluzione del contratto avra' decorrenza immediata ai fini giuridici mentre invece, ai fini economici, avra' decorrenza con il 1° giorno del mese successivo alla data della richiesta.

Il nuovo proprietario od affittuario puo' subentrare nel godimento della concessione, stipulando un nuovo contratto, per il quale non paghera' le spese di allaccio, ma solo le spese di segreteria e € 5,16 ~~lit. 10.000~~ per l'ultima lettura e/o l'eventuale sistemazione o sostituzione e sigillatura del contatore.

Nel caso che la richiesta di cessazione sia accompagnata da quella di sigillatura del contatore, nel momento della ripresa della fornitura al contraente saranno addebitate le spese di allaccio nella misura stabilita dall'art. 14.

E' in facolta' del comune di revocare in qualunque momento la concessione e di togliere di fatto l'acqua ai concessionari quando si verificassero infrazioni al presente regolamento, quando per qualsiasi ragione, venissero meno le dovute garanzie per la esatta misura dell'acqua, nonche' nei casi di morosita' nei pagamenti dei canoni e dei rimborsi al comune per spese sostenute per conto dell'utente.

## ~~ART. 8~~

### ~~MISURAZIONE DELL'ACQUA - LETTURA DEI CONTATORI~~

~~La misurazione dell'acqua erogata agli utenti avviene esclusivamente a mezzo di contatore meccanico.~~

~~Le letture dei contatori saranno effettuate due volte all'anno, nei periodi stabiliti dall'amministrazione comunale, abitualmente corrispondenti al periodo di inizio e fine della maggiore utilizzazione dell'acqua potabile.~~

~~Nel caso di omessa lettura dei contatori alle date stabilite, per qualsiasi motivo, verrà addebitato il canone fisso mentre il superconsumo sarà imputato, una volta che sia stata resa possibile la lettura, sulla bolletta seguente.~~

~~E' comunque in facoltà dell'amministrazione, perdurando l'impossibilità della lettura del contatore per cause dipendenti dall'utente, addebitare annualmente, oltre al canone fisso, un consumo pari al doppio del minimo contrattuale, per ogni lettura e' dovuto il diritto fisso di lit. 2.000.~~

#### ART.8 – LETTURA DEL MISURATORE DI CONSUMI

Il Comune ha diritto di rilevare il consumo delle utenze; l'accertamento del consumo sarà effettuato da personale incaricato dal Comune, mediante letture dei contatori. L'utente si impegna a consentire l'accesso degli incaricati del Comune al misuratore di consumi, ogni qual volta il Comune lo ritenga necessario per ogni necessità di servizio. Qualora non sia possibile eseguire la lettura, l'incaricato del Comune lascia nella cassetta della posta apposita cartolina per l'autolettura, contenente tutte le informazioni utili per facilitare l'utente nella lettura del consumo. L'autolettura può essere comunicata dall'utente anche per via telematica. Nel caso in cui l'utente non effettui l'autolettura, gli è attribuito un consumo presunto, determinato sulla base dei consumi del periodo dell'anno precedente, o del primo anno disponibile; ovvero sulla base dei consumi medi per tipologia di utenza. Il Comune inoltre indica chiaramente che si tratta di lettura stimata e provvede ad effettuare il conguaglio con la successiva lettura reale, invitando l'utente alla verifica della lettura riportata in bolletta. Il conguaglio del consumo presunto avviene riportando il consumo effettivo del periodo intercorso tra le letture mediante il criterio del pro-die.

Qualora, per causa imputabile all'utente, non sia stato possibile effettuare una lettura periodica del misuratore di consumi e tale impossibilità perduri per più di un anno dall'ultima lettura effettiva, nonostante specifico invito scritto del Comune, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'utenza può essere sospesa, senza obbligo di ulteriore diffida. In tal caso la riattivazione avviene subito dopo l'effettuazione della lettura del misuratore di consumi. La riattivazione dell'utenza sarà soggetta al pagamento delle spese di riattivazione riferibili alla stipula di un nuovo contratto.

Per gli utenti forniti dalla Sorgente Fornacelle e Pozzo Felcete si provvederà a decorrere dal 01/01/2014 ad addebitare i consumi effettuati. L'addebito sarà dato considerando come lettura iniziale quella rilevata a dicembre 2013. Nel caso non fosse stato possibile rilevare la lettura iniziale si procederà ad addebitare un consumo presunto determinato sulla base dei consumi

medi per tipologia di utenza. Successivamente si procederà a regime come per tutte le altre utenze.

#### ART.8/BIS – FATTURAZIONE DEI CONSUMI

La fatturazione avviene, di norma, con cadenza annuale sulla base delle due letture effettuate da personale incaricato dal Comune, salvo eccezioni per motivate ragioni previste dal Comune.

Il calcolo dell'importo dovuto avviene applicando al consumo i corrispondenti valori di tariffa, secondo l'articolazione tariffaria stabilita dal Comune su base annuale. Al valore così ottenuto si sommano la quota fissa e le imposte. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo. Nel caso in cui il misuratore di consumi risulti guasto, tale da impedire la rilevazione dei dati di consumo, o venga trovato privo di piombatura, o comunque manomesso, i consumi sono calcolati, a partire dalla data dell'ultima lettura fatturata e non contestata, sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del primo anno i cui dati sono disponibili. In mancanza di tale dato, i consumi sono calcolati riferendosi ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del misuratore. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per tipologia di utenza. Le fatture relative ai consumi possono essere inviate al luogo di residenza o a qualsiasi altro dichiarato dall'utente al momento della stipula del contratto o comunicato successivamente al Comune. Il Concessionario ha il dovere di comunicare tempestivamente al Comune la variazione dell'indirizzo di recapito della fattura; in caso di omessa comunicazione e quindi di impossibilità a recapitare la fattura dei consumi, il contribuente sarà ritenuto responsabile e una volta individuato il nuovo recapito saranno addebitate le spese, sanzioni ed interessi previste dal successivo art.11.

Le utenze inizialmente servite dalle sorgenti Guadiciono-Felcete sono ora alimentate dalla sorgente Fornacelle e dal nuovo pozzo Felcete, e pertanto dalla data del 01/01/2014 verranno assoggettate al pagamento mediante la rilevazione dei consumi al contatore, secondo l'articolazione tariffaria stabilita dal Comune su base annuale.

#### ART.8/TER – APPLICAZIONE DEL PRO-DIE PER LE VARIAZIONI TARIFFARIE

In caso di variazioni tariffarie, l'imputazione dei consumi alle nuove utenze avviene tramite il criterio del pro-die; il consumo ricavato dalle letture iniziali e finali è suddiviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato è poi moltiplicato per i giorni di competenza, per stimare i consumi soggetti alle diverse tariffazioni. Lo stesso metodo del pro-die sarà applicato dal Comune ogni qual volta sia necessario ricostruire i consumi di un determinato periodo, ovvero per la determinazioni dei consumi o importi di durata non corrispondente all'anno solare. Salvo conguaglio annuale degli scaglioni deliberati dal Comune.

ART. 9  
CATEGORIA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni dell'acqua sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a) concessioni per uso potabile e igienico familiare.
- b) concessioni per uso commerciale:  
esercizi commerciali, negozi, uffici, osterie, bar, caffè', ristoranti, trattorie, cinematografi, stazioni automobilistiche, di servizio e simili.
- c) concessioni per uso artigianale:  
barbieri e parrucchieri, officine meccaniche di riparazione e simili.
- d) concessioni per alberghi - locande e simili.
- e) concessioni per cantieri edili.
- f) concessioni per uso industriale e officine in genere.
- g) concessioni per usi diversi.

La giunta municipale puo' con propria deliberazione concedere la fornitura di acqua per usi diversi da quelli compresi nelle precedenti categorie, fissandone le modalita'.

ART. 10  
QUANTITATIVI DI ACQUA E TARIFFE

- ~~Il consiglio comunale~~ LA GIUNTA COMUNALE stabilisce, con apposita deliberazione:
- i quantitativi di acqua da assegnarsi alle singole categorie delle concessioni di cui al precedente articolo 9.
  - il canone fisso annuo, AD ECCEZIONE PER L'USO DOMESTICO, dovuto dal concessionario per qualunque consumo effettivo, purché contenute nel quantitativo assegnato.
  - la tariffa da applicare ai quantitativi d'acqua consumati in misura maggiore rispetto al quantitativo contrattualmente assegnato.
  - per gli istituti di beneficenza, le opere pie ed assistenziali di pubblico interesse ecc., il consiglio potrà stabilire condizioni particolari e canoni opportunamente ridotti, in relazione ai fini perseguiti dalle singole istituzioni.

## ~~ART. 11~~

### ~~RISCOSSIONE DEI CANONI~~

- ~~— I canoni annui corrispondenti ai consumi contrattuali dovranno essere pagati per intero anche se i consumi effettivi risultassero inferiori al minimo contrattuale impegnato.~~
- ~~— La determinazione dei supereconsumi avverrà calcolando la differenza tra i mc. consumati nei giorni intercorrenti tra data di lettura ed i mc. d'acqua concessi in franchigia tra le medesime date.~~
- ~~— La determinazione degli importi relativi ai supereconsumi avverrà in base ai parametri riportati nell'allegata tabella a.~~
- ~~— Per agevolare l'utente il comune o la ditta appaltatrice, nel caso di appalto, invierà bollette di esazione.~~
- ~~— Le bollette di esazione includeranno, oltre al canone fisso e al diritto fisso di lettura, l'importo relativo ai supereconsumi, gli importi relativi ai diritti di ammissione in fognatura e depuratore delle acque reflue, le spese postali e di bollettazione, nonché il costo del contatore idrico nel caso di fornitura dello stesso.~~
- ~~— La bolletta non costituisce notifica della richiesta di pagamento.~~
- ~~— E' considerata notifica della richiesta di pagamento l'affissione all'albo pretorio del provvedimento di approvazione del ruolo d'esazione, riportante la scadenza del pagamento e la conseguente affissione, da parte del comune, entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento stesso, di manifesti riportanti le modalità di esazione del ruolo.~~
- ~~— In caso di mancato pagamento il comune, o l'azienda concessionaria, provvederà a notificare all'utente moroso ingiunzione di pagamento, trascorso un mese dalla data della notifica senza che l'ingiunzione sia stata soddisfatta con il pagamento, il comune, o la ditta appaltatrice, provvederà a dar corso al procedimento ingiuntivo con il pignoramento dei beni ed al contemporaneo distacco dell'utenza.~~
- ~~— L'utenza verrà ripristinata solo dopo il pagamento dell'arretrato, gravato di mora e degli eventuali interessi maturati, e la stipula di un nuovo contratto per il quale saranno dovute le spese relative ad una utenza, compresa la spesa di allaccio.~~
- ~~— In caso di ritardato pagamento l'utente e' tenuto alla corresponsione dell'indennità di mora del 6% su canoni, consumi,aggio, iva, e addebiti vari, e del 20% sui diritti di immissione in fognatura e depuratore.~~
- ~~— In caso di omesso o ritardato pagamento, fatto salvo il recupero coattivo, il comune si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento il flusso idrico, asportando il contatore.~~
- ~~— Il flusso idrico sarà ripristinato dopo il pagamento dovuto, previa stipula di un nuovo contratto.~~

## ART.11 – PAGAMENTI

Il pagamento della bolletta deve essere fatto integralmente entro la data di scadenza indicata sulla stessa. Qualsiasi contestazione ed opposizione che il concessionario ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi di acqua fatturata e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Comune entro il termine di scadenza del pagamento indicato nella fattura. I canoni corrispondenti ai consumi contrattuali previsti per tutti gli usi, fatta eccezione per il

solo uso domestico in quanto non previsto, dovranno essere pagati per intero anche se i consumi effettivi risultassero inferiori al minimo contrattuale impegnato. La determinazione dei canoni e dei superconsumi avverrà in base ai parametri riportati nell'annuale deliberazione di Giunta Comunale, con la quale viene approvato il relativo piano tariffario annuo. Le bollette di esazione includeranno, oltre al canone fisso (ove previsto), la quota fissa, l'importo relativo ai superconsumi, gli importi relativi ai diritti di immissione in fognatura e depuratore delle acque reflue, le spese postali, i diritti di segreteria per la stipula del contratto, nonché il costo del contatore idrico nel caso di fornitura o sostituzione dello stesso.

Nel caso di mancato pagamento il comune, provvederà a notificare all'utente moroso, un sollecito di pagamento da inviare con raccomandata a/r, con l'invito a procedere al pagamento di quanto ancora dovuto entro 30 gg intercorrenti dalla data di notifica; con contestuale costituzione in mora ai sensi dell'art.1219 del c.c..

In difetto di riscontro, verrà notificata all'utente moroso ingiunzione di pagamento, trascorso un mese dalla data della notifica senza che l'ingiunzione sia stata soddisfatta con il pagamento, il comune, provvederà a dar corso al procedimento ingiuntivo con il pignoramento dei beni ed al contemporaneo distacco dell'utenza.

L'utenza verrà ripristinata solo dopo il pagamento dell'arretrato, gravato di mora e degli eventuali interessi maturati, e la stipula di un nuovo contratto per il quale saranno dovute le spese relative ad una utenza, compresa la spesa di allaccio.

In caso di ritardato pagamento l'utente e' tenuto alla corresponsione dell'indennità di mora del 6% su canoni, consumi, aggio, iva, e addebiti vari, e del 20% sui diritti di immissione in fognatura e depuratore.

In caso di omesso o ritardato pagamento, fatto salvo il recupero coattivo, il comune si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento il flusso idrico, asportando il contatore.

Il flusso idrico sarà ripristinato dopo il pagamento dovuto, previa stipula di un nuovo contratto. L'utente moroso non ha diritto ad alcun risarcimento di danni e/o indennità derivanti da qualsiasi titolo dalla sospensione della fornitura idrica. La riattivazione della fornitura avviene entro 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento dal parte del Comune dei documenti giustificativi del pagamento effettuato, trasmessi a cura dell'utente.

Non è in ogni caso sospesa la fornitura:

- nel caso di somministrazione di acqua per necessità terapeutiche ovvero a soggetti che versino in stato di determinate patologie mediche, debitamente certificate da operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e che necessitano di acqua per il funzionamento di apparati di cura, a seguito di apposita comunicazione al Comune;

- nei giorni prefestivi e festivi;

- in presenza di controversie relative alla ricostruzione dei consumi.

Non è addebitabile all'utente subentrante la morosità pregressa. Diversamente nel caso di locatario e proprietario essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione. In caso di richiesta di nuova fornitura o subentro da parte di un utente moroso, questa non sarà accolta fino a liquidazione di quanto dovuto. In caso di richiesta di subentro su utenza morosa accertata, si potrà procedere alla risoluzione del contratto senza preventiva sospensione della fornitura e successiva rimozione del contatore.

## ART. 12 ALLACCIAMENTI

La presa della condotta stradale verrà effettuata nel punto che il comune riterrà più conveniente, con le caratteristiche e le modalità che verranno di volta in volta stabilite dall'ufficio tecnico.

Sono in ogni caso vietati gli allacciamenti dalle condutture principali di adduzione ai serbatoi, eventuali concessioni in atto potranno essere revocate su motivata richiesta dell'amministrazione comunale.

Sono parimenti vietati attacchi di pompe aspiranti o simili direttamente sulla rete di distribuzione. gli attacchi in atto dovranno essere eliminati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

I lavori occorrenti per l'allacciamento dalla condotta di presa al contatore potranno essere eseguiti sia a cura del comune, ma a spese dell'utente, che e' tenuto ad anticipare a norma del presente regolamento, sia dall'utente, alle condizioni che saranno stabilite dal comune.

Tutte le opere di allacciamento o derivazione fino al contatore, anche se ricadenti in proprietà privata, diverranno di proprietà del comune al termine dei lavori, intendendosi le spese di cui al precedente comma, necessarie per avere la derivazione, ma non tali da attribuire la proprietà delle opere al privato.

Le eventuali riparazioni sulla condotta ricadente sulla proprietà privata saranno comunque a carico dell'utente.

Per tutte le condutture da farsi in vie o zone in cui la condotta comunale non esista e/o non sia prevista nei programmi immediati dell'amministrazione, in relazione anche allo sviluppo urbanistico della città, l'utente e' tenuto a pagare, quale contributo per l'effettuazione dei lavori, una quota da determinare caso per caso, sulla base della spesa di costruzione della nuova condotta, sempre che la giunta comunale ne decida l'esecuzione; diversamente la nuova diramazione sarà eseguita a tutte spese dell'utente.

Anche in quest'ultimo caso le opere dovranno essere eseguite con le caratteristiche e le modalità stabilite dal comune, che ne diverrà comunque unico ed esclusivo proprietario.

Ove il comune ritenesse di dare alla nuova condotta maggiori dimensioni rispetto a quelle attualmente necessarie e ciò in previsione di allacciamento di altre future utenze, il comune stesso assumerà a proprio carico le maggiori spese relative.

In tal caso il comune effettuerà sulla nuova condotta l'allacciamento delle altre utenze, senza che il privato che ha contribuito in parte alla sua costruzione, possa pretendere indennizzo o compreso alcuno.

Il comune, una volta divenutone proprietario assumerà l'onere della manutenzione delle nuove condutture.

Ove in uno stesso edificio si abbiano più utenti, l'allacciamento alla condotta comunale è unico con tante diramazioni quante sono le utenze.

All'atto dell'allacciamento verrà redatto dagli agenti del comune un verbale di attivazione, in duplice copia, l'originale del quale verrà conservato nel fascicolo individuale istituito dal comune.

Eventuali reclami contro le letture potranno essere presi in considerazione solo se inoltrati entro due giorni dalla data di ciascuna lettura, risultante dalla relativa bolletta che l'incaricato comunale e' tenuto a compilare e consegnare a mano all'utente se questi e' presente, ovvero a lasciare nella cassetta del contatore in caso di assenza.



Non verranno tenuti in considerazione reclami pervenuti oltre tale termine.

Su richiesta dell'utente e nella eventualità di appalto del servizio di lettura dei contatori la ditta concessionaria avrà l'obbligo di spedire a mezzo raccomandata a/r i dati della lettura al richiedente addebitandone allo stesso le spese nella prima bolletta emessa; in tal caso i reclami saranno validi se pervenuti entro 15 gg. dalla data del ricevimento comprovato dalla ricevuta postale.

ART. 13  
CONTATORI E LORO INSTALLAZIONE

La fornitura del contatore e' effettuata dal comune.

L'ubicazione del contatore e' stabilita dall'ufficio tecnico comunale: di regola esso e' collocato subito dopo l'entrata nell'edificio della tubazione di allacciamento, in modo che questa riesca la piu' breve possibile.

In ogni caso il contatore deve essere posto in una nicchia ricavata nel muro, di facile accesso e munita di sportello in ferro con serratura universale onde dar modo ai letturisti di accedere al contatore anche in assenza dell'utente.

Il contatore sara' munito del sigillo del comune.

Ove nel medesimo edificio esistano piu' utenze, ognuna dovra' avere un proprio contatore ed i contatori saranno raccolti in un'unica posizione scelta con i criteri di cui sopra.

Il comune si riserva la facolta' di sostituire, a spese dell'utente, tutti i contatori che, per qualsiasi motivo, non fossero ritenuti idonei alla corretta misurazione dell'acqua, compresi i misuratori a 3 cifre a lettura indiretta.

ART. 14  
TASSA FISSA D'ATTACCO, SPESE DI ALLACCIAMENTO DI CONTATORE

Per ogni nuova utenza, sia che questa richieda un nuovo allacciamento od insista su una derivazione di allacciamento già esistente, sarà dovuta una tassa fissa di attacco di € 31,00 ~~€ 50.000~~.

Per l'esecuzione dei lavori di allacciamento verrà effettuato dall'ufficio tecnico apposito preventivo.

L'utente dovrà all'uopo depositare presso la tesoreria comunale la somma prevista dal citato preventivo e ciò prima della stipula dell'atto di concessione.

Tale deposito costituirà, salvo conguaglio, rimborso per le spese sostenute dal comune per il richiesto allacciamento.

## ESERCIZIO DELLE UTENZE

### ART. 15

#### MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI E DEI CONTATORI

La manutenzione delle opere di allacciamento, sarà a totale carico del comune, mentre invece la manutenzione e riparazione del contatore stesso o la sua eventuale sostituzione, nonché la manutenzione delle opere di allacciamento ricadenti sulla proprietà privata saranno effettuate dal comune o dall'azienda concessionaria del servizio a spese dell'utente.

L'utente sarà ritenuto responsabile dell'integrità del contatore e del sigillo nonché delle tubazioni ricadenti su proprietà privata: dovrà pertanto dare immediato avviso scritto all'ufficio tecnico comunale dei danni e irregolarità che si verificassero, restando responsabile ed obbligato verso il comune per la quantità d'acqua che, a causa di essi, andasse dispersa.

A seguito della segnalazione dell'interessato o di propria iniziativa ove questa mancasse, il comune o ditta concessionaria eseguiranno prontamente le riparazioni occorrenti e ne daranno immediatamente comunicazione scritta all'utente contemporaneamente portandogli a conoscenza l'importo delle spese sostenute per la riparazione. L'importo verrà addebitato nella prima bolletta in emissione ed il suo mancato pagamento darà luogo al recupero unitamente a mora ed eventuali interessi, con le medesime modalità previste per il recupero degli importi insoluti per la fornitura d'acqua potabile.

ART. 16  
VERIFICA DEGLI ALLACCIAMENTI E DEI CONTATORI - RECLAMI

Il comune potrà far procedere, in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, ad ispezioni e verifiche degli apparecchi di misurazione e degli impianti, sia esterni che interni, onde poterne constatare le condizioni di funzionamento.

Gli incaricati del comune dovranno pertanto avere libero accesso negli stabili degli utenti; in caso di opposizione o di ostacolo, l'amministrazione avrà diritto di procedere all'immediata sospensione dell'erogazione.

L'utente potrà richiedere che sia verificato il regolare funzionamento del contatore, della conduttura, degli apparecchi di presa e di interruzione ecc. allo scopo di accertare eventuali perdite di acqua o altri inconvenienti del servizio, previa costituzione di un deposito cauzionale di € 51,65 ~~€ 100.000~~ da versarsi presso la tesoreria comunale.

I sopralluoghi necessari saranno a carico del comune, ove tuttavia gli inconvenienti lamentati dall'utente si verificassero insussistenti o non fossero imputati all'esercizio dell'acquedotto, il comune incamererà senz'altro il deposito cauzionale di cui sopra.

ART. 17  
DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACQUA O DI DIVERSA DESTINAZIONE

Allacciamenti abusivi:

a) - e' vietato nel modo piu' assoluto ogni cessione dell'acqua anche gratuita, da parte dell'utente ad altre persone o a beneficio di altri appartamenti, immobili e terreni, anche se di proprieta' dell'utente stesso.

b) - e' vietato di fare dell'acqua uso diverso da quello per cui e' stata concessa.

c) - l'utente che, effettuasse o comunque consentisse ed agevolasse da parte di altri l'effettuazione di usi abusivi d'acqua della propria utenza, incorrera' nella revoca immediata del contratto, ed alla sanzione amministrativa da € 2,07 ~~€ 4.000~~ a € 516,46 ~~€ 1.000.000~~ conciliabili con € 51,65 ~~€ 100.000~~ (art. 106-107 l.c.p.) rimanendo sempre responsabile tanto civilmente quanto penalmente verso il comune.

Per la violazione di cui al punto a) sara' irrogata una sanzione amministrativa da € 2,07 ~~€ 4.000~~ a € 516,46 ~~€ 1.000.000~~ conciliabili a € 258,23 ~~lit. 500.000~~ (art. 106-107 l.c.p.). per la violazione di cui al punto b) sara' irrogata una sanzione amministrativa da € 2,07 ~~lit. 4.000~~ a € 516,46 ~~lit. 1.000.000~~ (art.106-107 l.c.p.).

## ART. 18

### REGISTRAZIONE E CANONE IN CASO DI GUASTI DEL CONTATORE E FUGHE NELLE CONDOTTE

Ove per qualsiasi guasto il contatore cessasse di registrare l'acqua od effettuasse registrazioni errate, il consumo verrà calcolato in misura pari a quello risultante dalla media dei due anni precedenti, ed in mancanza di tale riferimento, verrà calcolato in misura pari a ~~due minimi contrattuali~~ alla media dei consumi registrati durante l'anno di riferimento dalle utenze appartenenti alla medesima tipologia d'utenza.

In mancanza anche di questo riferimento, deciderà la giunta, tenendo conto dell'uso dell'acqua fatta dall'utente.

L'utente sarà tenuto a pagare l'acqua per intero consumo segnato dal contatore anche quando si verificassero fughe o perdite nella condotta privata, almeno che non ci sia presenza di perdita occulta.

In caso di perdita d'acqua derivante da un fatto accidentale, fortuito ed involontario e avvenuta in una parte dell'impianto interno privata interrata o sepolta, in ogni caso, non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente, è prevista una riduzione del 30% sul quantitativo dei mc registrati dal contatore, durante il periodo accertato della perdita. Non possono essere considerate occulte le perdite i cui effetti siano visibili in modo diretto ed evidente. Inoltre non possono essere considerate occulte le perdite non visibili ma verificatesi in ambienti ispezionabili (es. locali caldaia, autoclavi anche interrate, pozzetti galleggianti, serbatoi ecc.).

Tuttavia, è compito dell'utente vigilare sulla buona costruzione e manutenzione dell'impianto interno.

Per ottenere la riduzione del 30% dei mc. dispersi durante il periodo temporale tra la scoperta della perdita e la sua sistemazione l'utente deve:

- comunicare all'ufficio di avere scoperto di avere una perdita occulta, indicando la data e la lettura registrata dal contatore, allegando foto del misuratore;
- comunicare all'ufficio di avere riparato la perdita occulta, indicando la data e la lettura registrata dal contatore, allegando foto del misuratore;

Nel caso l'utente venisse a conoscenza della perdita, solo dopo aver ricevuto la bolletta di pagamento nella quale ha riscontrato che l'anomalo consumo addebitato è dipeso da una perdita occulta, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'ufficio e contattare un tecnico di propria fiducia al fine di riparare nel più breve tempo possibile la perdita.

In questo caso l'utente per ottenere la riduzione del 30% dei mc. dispersi durante il periodo della perdita occulta deve:

- comunicare all'ufficio di avere scoperto di avere una perdita occulta, solo in seguito al recapito della bolletta contenente un consumo anormalmente alto rispetto ai consumi medi della propria utenza, avendo cura di indicare data e la lettura registrata dal contatore, allegando foto del misuratore;
- comunicare all'ufficio di avere riparato la perdita occulta, indicando la data e la lettura registrata dal contatore, allegando:
  - dichiarazione del tecnico che ha eseguito la riparazione con quale viene certificato che la perdita può essere fatta risalire ad una specifica data;
  - foto del misuratore.

Prima di procedere alla ricopertura del tubo riparato e al riempimento dello scavo sarà compito dell'utente contattare l'ufficio, che provvederà tempestivamente a inviare un proprio tecnico al fine di attestare ed assicurarsi sull'effettiva riparazione potendo lo stesso effettuare anche rilievi fotografici a dimostrazione della riparazione stessa. All'utente che non comunichi o in ogni caso non consenta il sopralluogo al tecnico incaricato del SII, NON verrà concessa nessuna riduzione, e dovrà quindi pagare per intero il consumo rilevato dal contatore secondo le normali fasce previste per la specifica tipologia d'utenza.

Nel caso ricorrano le condizioni di cui sopra, l'ufficio tributi provvederà a calcolare la riduzione del 30% sui mc consumati durante il periodo intercorrente tra la scoperta e la riparazione della perdita, così come documentato nelle istanze, addebitando secondo le normali fasce tariffarie previste per la tipologia d'utenza, gli altri mc consumati, che si andranno comunque a sommare a quei consumi effettuati dall'utente negli altri periodi oggetto di fatturazione. Nel caso l'utente riscontrasse di avere una perdita occulta in seguito alla segnalazione effettuata dall'addetto alle letture o dall'ufficio, la registrazione rilevata può essere considerata quale momento iniziale di scoperta della perdita rimanendo in capo all'utente gli obblighi di richiedere sopralluogo di un tecnico prima di riempire lo scavo e di comunicare all'ufficio la data e la lettura registrata dal contatore a riparazione avvenuta. Anche in questo caso se l'utente non adempie a quanto previsto, non gli verrà riconosciuta nessuna riduzione sui consumi registrati durante il periodo della perdita, dovendo quindi pagare per intero i consumi rilevati secondo le normali fasce tariffarie previste per la specifica tipologia. Non si procederà al riconoscimento dell'abbattimento del 30% dei consumi se risultassero fatture di consumi anni precedenti non interamente pagate almeno che non coperte da specifiche rateazioni.

Non si può, in nessun caso, richiedere il riconteggio per perdite occulte per i consumi fatturati negli anni precedenti, restando comunque dovuto il saldo di quanto già calcolato e/o pagato.

## ART. 19 OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI

I costruttori di immobili che richiedano di potersi allacciare alla condotta idrica per l'ottenimento della abitabilità dovranno farne domanda specificando nella stessa il numero della licenza di costruzione, delle varianti, le rispettive date di rilascio, la data di inizio e fine lavori e il numero delle varie derivazioni obbligandosi a comunicare tempestivamente all'ufficio acquedotto (o in caso di appalto all'ufficio della ditta appaltatrice) la rilasciata abitabilità, affinché l'ufficio possa ordinare la chiusura di tutte le derivazioni e la loro singola riapertura ogni qualvolta venga stipulato il relativo contratto.

E' fatto divieto all'ufficio tecnico di operare o permettere di operare allacci in mancanza della sopra specificata domanda, e senza aver constatato la perfetta esecuzione dell'impianto di distribuzione. tale constatazione non implica responsabilità di sorta, neppure sussidiarie, da parte del comune.



ART. 20  
SOSPENSIONI E RIDUZIONI DELLE EROGAZIONI

L'amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per l'interruzione totale o parziale dell'erogazione dell'acqua qualunque ne sia la causa.

L'utente non potrà perciò pretendere nessun risarcimento per danno o rimborso spese.

Il comune si riserva inoltre il diritto di sospendere le concessioni d'acqua, di ridurle oppure di stabilire turni di erogazione, qualora si verificassero cause di forza maggiore che rendessero indispensabili tali provvedimenti o per fini di generale interesse.

ART. 21  
MANOMISSIONE DEGLI ALLACCI E DEI CONTATORI

Qualunque manomissione alle opere di allacciamento ricadenti su suolo privato e al contatore o al sigillo apposto al contatore stesso, e' punita con l'immediata sospensione della erogazione e con la sanzione amministrativa nella misura di € 258,23 ~~lit. 500.000~~, da pagarsi prima che venga riattivato il servizio, fatta ogni ulteriore azione civile e penale.

Sara' inoltre facolta' del comune di chiedere il prezzo dell'acqua sottratta o dispersa ed il rimborso di tutte le spese causate del fatto abusivo.

I concessionari sono responsabili del fatto commesso dai loro inquilini o dipendenti e quindi obbligati in solido con gli stessi.

ART. 22  
ALLACCIAMENTI E CONTATORI AL TERMINE DELLE UTENZE

Quando una utenza ha termine per qualsiasi motivo, rinuncia, scadenza o revoca, le opere di allacciamento, fino al contatore, restano di proprieta' del comune che ne disporra' nel modo che riterra' piu' opportuno.

L'utente avra' diritto e recupero del solo contatore.

ART. 23  
RIPRESA E RICONSEGNA DELL'ACQUA

Qualunque ripresa o riconsegna dell'acqua tolta all'utente, per infrazione alle norme del presente regolamento, sarà soggetta al preventivo pagamento della tassa fissa d'attacco nella misura stabilita dall'art.14.

ART. 24  
VARIAZIONI DEI CANONI

I canoni di cui all'art.10, nonché gli importi della tassa fissa di attacco di cui all'art. 14 e delle modalità di cui all'art. 20, potranno essere modificati in qualsiasi momento dall'amministrazione, mediante deliberazione consiliare.

Tali modificazioni entreranno in vigore il mese successivo a quello in cui il relativo provvedimento sarà divenuto esecutivo.

ART. 25

CONCESSIONE IDRICA CIRCHI EQUESTRI E PERSONE CHE ESERCITANO  
MESTIERI GIROVAGHI

Nell'ipotesi che la richiesta di concessione di utenza idrica venga inoltrata da circhi equestri e/o da persone che esercitano mestieri girovaghi, l'ufficio tecnico accertata l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico da parte del comune, procedera' all'allaccio previo versamento da parte dell'utente, di un assegno circolare di € 25,83 ~~lit. 50.000~~.

Per il 1° mese o frazione di mese di concessione e € 12,91 ~~lit. 25.000~~ per ciascuno dei mesi o frazione di mesi successivi.

L'utenza ricade nella fattispecie dell'art. 9 lettera a. l'uso diverso sara' punito con le sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 26  
CONCESSIONE IDRICA IMPIANTI ANTINCENDIO

Il rilascio della concessione per gli impianti antincendio e' soggetto al solo pagamento dei diritti di allaccio e di segreteria in numero di volte pari al numero degli attacchi alla condotta comunale.

Nulla e' dovuto per il canone fisso annuo mentre l'importo relativo all'eventuale consumo verra' calcolato in base alla tariffa - uso edilizio - di cui all'allegato a.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

### ART. 27 VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

L'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre al presente regolamento tutte quelle variazioni che ritenesse convenienti ed opportune nell'interesse del servizio.

Tali variazioni avranno effetto dalla data indicata nella delibera di variazione al regolamento.



ART. 28  
NORMA TRANSITORIA

Si tollera e si prevede un semestre perche' siano adeguate le utenze e uniformate le stesse alle esigenze del regolamento.

